

Allegato A alla DGR n. _____ del _____

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DIAGNOSTICA FITOSANITARIA AI FINI
DEI CONTROLLI UFFICIALI E LE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI
ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241**

TRA

Regione Lombardia, Struttura - Servizio fitosanitario -, rappresentata da _____, in qualità di Dirigente responsabile pro tempore della Struttura, domiciliata presso Regione Lombardia, (C.F. 80050050154), PEC: fitosanitario@regione.lombardia.it con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano, autorizzata in forza della d.g.r. n. ... del

- (di seguito “SFR Lombardia”)

E

Regione _____ Servizio fitosanitario rappresentata da _____, in qualità di _____ domiciliato presso _____, (C.F. _____), PEC: _____ con sede in _____, via _____ n. _____, autorizzato in forza di

- (di seguito “SFR _____”)

PREMESSO CHE:

1. la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC) è il trattato intergovernativo che mira a proteggere le piante, i prodotti agricoli e le risorse naturali del mondo dai parassiti delle piante. Ratificata da 185 parti contraenti, la IPPC sviluppa, adotta e promuove l'applicazione di misure fitosanitarie internazionali (ISPM) come strumento principale per salvaguardare la sicurezza alimentare globale, facilitare un commercio sicuro e proteggere l'ambiente;
2. il Reg (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE prevede che:
 - l'aspetto fitosanitario è estremamente importante per la produzione vegetale, il patrimonio forestale, le aree naturali e le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione;

- la sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici;
 - per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli a un livello accettabile;
 - è opportuno stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi definiti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione per i quali è necessario adottare misure di controllo;
 - che l'Autorità competente è l'autorità di uno Stato membro responsabile dell'organizzazione e dell'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali come definite dall'articolo 2 del Regolamento 2017/625;
3. il Reg (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, considera che:
- la legislazione dell'Unione in materia di sanità delle piante persegue l'obiettivo di proteggere la sanità delle colture, degli spazi verdi pubblici e privati, nonché delle foreste dell'Unione, salvaguardando al contempo la biodiversità e l'ambiente, e di assicurare la qualità delle piante e dei prodotti vegetali e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi prodotti a partire dalle piante;
 - per garantire l'affidabilità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, così come definiti dall'articolo 2 del Regolamento, in tutta l'Unione, i metodi utilizzati per campionamento, analisi, prove e diagnosi di laboratorio devono rispondere agli standard scientifici e soddisfare le specifiche necessità del laboratorio interessato in fatto di analisi, prove e diagnosi, permettendo di giungere a risultati solidi e affidabili;
 - i laboratori ufficiali designati dalle autorità competenti per effettuare analisi, prove e diagnosi a partire da campioni prelevati nel contesto di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali devono possedere competenze, attrezzature, infrastrutture e personale adeguati ad eseguire tali compiti nel rispetto degli standard più elevati;
 - i laboratori ufficiali, designati dalle autorità competenti, per garantire risultati solidi e affidabili devono essere accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura». L'accreditamento deve essere rilasciato da un organismo di accreditamento nazionale operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- all'articolo 37 individua i requisiti e le modalità con cui l'Autorità competente provvede alla designazione di un laboratorio ufficiale cui far effettuare analisi, prove e diagnosi a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché il fatto che l'Autorità competente può designare laboratori già designati ufficialmente;
 - all'articolo 38 definisce gli obblighi dei laboratori ufficiali;
 - all'articolo 40 definisce le condizioni per l'effettuazione delle altre attività ufficiali;
 - all'articolo 41 sono stabilite le deroghe all'obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali;
4. il Decreto legislativo 19/2021 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625:
- stabilisce all'articolo 1, comma 3 che la protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, è parte, in base al criterio della prevalenza, della materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q);
 - individua il Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) come l'Autorità competente per la protezione delle piante ai sensi del Regolamento (UE) 206/2031;
 - definisce il SFN come l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della IPPC;
 - prevede che il SFN esercita la funzione di protezione delle piante costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante;
 - prevede che il SFN si articola nel Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) sito presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste a cui è attribuito il ruolo di coordinamento, controllo e programmazione delle attività fitosanitarie, nei Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) collocati presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a cui è attribuito il ruolo di applicare la materia fitosanitaria nel territorio di competenza e dall'Istituto Nazionale di Riferimento per la Protezione delle Piante (INRPP) al quale spetta il ruolo di referente scientifico del SFN;
 - individua all'articolo 7 il Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) come l'organo deliberativo tecnico del SFN;
 - istituisce la rete nazionale di laboratori di cui fanno parte l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (INRPP) i laboratori nazionali di riferimento, i laboratori ufficiali dei SFR, nonché le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il SFN sulla base di specifici protocolli di intesa o convenzioni, fanno parte della rete nazionale di laboratori;
 - prevede che i SFR si dotino di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei

- requisiti, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (UE) 2017/625, sentito il CFN, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza;
- prevede ai sensi dell'articolo 14 che i SFR, sentito il CFN, possano designare come proprio laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti, laboratori già designati come laboratorio ufficiale da un altro SFR, anche relativamente a singole metodiche di analisi, e avvalersi di esso;
5. il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 aprile 2022, protocollo n. 169819 del 13 aprile 2022, definisce le caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante;
 6. il Documento Tecnico Ufficiale n. 8 (DTU), adottato in data 20 settembre 2022 e ss.mm.ii, definisce le indicazioni applicative per il funzionamento dei laboratori ufficiali individua tutte le tipologie di Laboratori ufficiali e le condizioni operative a cui gli stessi si devono attenere;
 7. il percorso di accreditamento alla norma EN ISO/IEC 17025, così come evidenziato dalla Commissione europea, rappresenta un processo complesso, lungo e costoso in termini economici e di risorse umane;
 8. l'Ordinanza n. 10 del Direttore del Servizio fitosanitario centrale - Modalità applicative per l'esecuzione delle analisi su campioni vegetali prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, stabilisce che:
 - i controlli ufficiali e le altre attività di protezione delle piante, tese a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante, costituiscono obiettivo nazionale comune e attività di interesse pubblico e stabilisce che al fine di garantire l'effettuazione dei controlli ufficiali sull'intero territorio nazionale, in mancanza di proprie strutture accreditate, i Servizi fitosanitari regionali possono designare ed avvalersi, previo accordo tra le parti, del laboratorio ufficiale già designato da altro Servizio fitosanitario regionale;
 - i controlli ufficiali e le altre attività di protezione delle piante, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 19/2021, tese a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante, costituiscono obiettivo nazionale comune e attività di interesse pubblico, nonché materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione e, in quanto tali, la loro esecuzione sul territorio nazionale è di esclusiva competenza dei Servizi fitosanitari regionali (o del Servizio fitosanitario nazionale).
 9. l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge, compatibilmente con le previsioni di cui all'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo n. 36/2023;
 10. nel caso di specie, ricorrono i presupposti nell'ambito del SFN per stipulare un accordo di cooperazione orizzontale tra Amministrazioni pubbliche presso cui operano Servizi fitosanitari regionali nel rispetto delle vigenti normative (in particolare, art. 15 della legge 241/1990 e art. 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023) e della giurisprudenza europea e nazionale consolidata - in quanto è

ritenuto lo strumento più idoneo per lo svolgimento di un'attività di interesse comune, in quanto coerente con le funzioni istituzionali di ciascun ente e senza la previsione di alcun corrispettivo, ad eccezione del rimborso dei costi sostenuti;

11. il fine perseguito con la stipula del presente Accordo è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività. Il consolidamento dei rapporti di collaborazione tra SFR con la designazione di un laboratorio, che opera nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2017/625, o in deroga allo stesso nel rispetto dell'articolo 41 del medesimo Regolamento (UE), consente di perseguire il fine istituzionale del SFN e nel caso di specie, garantire l'esecuzione di analisi, prove e diagnosi a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali al fine di tutelare la sanità delle colture, degli spazi verdi pubblici e privati, delle foreste dell'Unione, salvaguardando al contempo la biodiversità e l'ambiente, e di assicurare la qualità delle piante e dei prodotti vegetali e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi prodotti a partire dalle piante;
12. il Laboratorio SFR di Regione Lombardia opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 con accreditamento n. 01755 Testing REV. 02 per tutte le categorie di organismi nocivi;
13. il SFR Lombardia, quale autorità competente per l'applicazione della normativa fitosanitaria sul territorio di competenza, ha ufficialmente designato, con Decreto n. 2765 del 27/02/2023, il Laboratorio SFR Lombardia come Laboratorio Ufficiale; pertanto, quest'ultimo, effettua analisi, prove e diagnosi a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, per tutte le categorie di organismi nocivi, così come definiti dall'articolo 2 del Reg (UE) 2017/625;
14. il SFR _____, con _____ ha designato, per tutte le categorie di organismi nocivi, il Laboratorio SFR Lombardia come Laboratorio Ufficiale.

**Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra individuate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 Oggetto dell'Accordo

Oggetto del presente Accordo è l'avvalimento del Laboratorio del SFR Lombardia da parte del SFR _____ per effettuare analisi, prove e diagnosi a partire da campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, per tutte le categorie di organismi nocivi.

Per i fini indicati, ciascuna Parte si rende disponibile a fornire all'altra i dati e le informazioni necessarie per la proficua collaborazione e realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

ART. 3 Impegni SFR Lombardia

Il SFR Lombardia, nell'ambito dei propri fini istituzionali, mette a disposizione del SFR _____ il proprio Laboratorio, la propria capacità organizzativa e la dotazione di mezzi per svolgere le attività designate.

Il Laboratorio opera nel rispetto tutti i requisiti previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 aprile 2022, protocollo n. 169819 del 13 aprile 2022.

Il Laboratorio opera altresì nel rispetto quanto previsto dal DTU n.8.

ART. 4 Impegni SFR _____

Il SFR _____ è responsabile del prelievo dei campioni e del loro invio presso il Laboratorio e provvede a garantire la sicurezza durante il trasporto dell'integrità analitica della matrice riponendola in idonei sacchetti antieffrazione chiusi e confezionati in appositi contenitori per la spedizione.

Il SFR _____ comunica formalmente all'inizio di ogni anno solare di validità dell'accordo il programma relativo all'invio dei campioni presso il Laboratorio.

ART. 5 documento tecnico del Laboratorio

Il SFR Lombardia predispone un documento tecnico, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente una descrizione dettagliata, dei compiti svolti dal Laboratorio in qualità di Laboratorio Ufficiale e delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti, relativamente a:

- presentazione generale del Laboratorio;
- organizzazione del Laboratorio, struttura e competenze del personale;
- modalità operative relative al ricevimento del campione includendo la valutazione dell'idoneità del campione;
- modalità di accettazione e registrazione del campione;
- modalità dell'emissione del rapporto di prova e smaltimento del campione.
- Eventuali altre note che possono essere indispensabili per l'organizzazione della gestione del materiale.

ART. 6 Rimborso spese

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo sarà riconosciuto al SFR Lombardia, a titolo di mero rimborso spese, senza vincolo di corrispettivo, un importo unitario per analisi come indicato nella tabella seguente a copertura dei costi sostenuti.

Il rimborso unitario delle analisi, in continuità con i valori delle collaborazioni in essere, per l'annualità 2025 è riportato in tabella 1.

Il rimborso unitario delle analisi, per le annualità 2026 e 2027 dell'Accordo, è riportato in tabella 2 ed è aggiornato secondo i criteri previsti dalla UE per le analisi in campo fitosanitario svolte ai sensi del Single Market Programme definito dal Reg (UE) 2021/690.

Tabella 1 rimborso unitario annualità 2025

Tipologia di analisi	Rimborso unitario €
Indagine immunoenzimatica (ELISA/IF) *	55.00
Identificazione morfologica/analisi microscopica	25.00
Isolamento fungino	35.00
Estrazione e analisi morfometrica per nematodi **	60.00
Isolamento batterico su substrato	35.00
PCR	40.00
Real-time PCR	50.00
PCR e sequenziamento	70.00

Tabella 2 rimborso unitario a partire dall'annualità 2026

Tipologia di analisi	Rimborso unitario €
Analisi visiva/Identificazione morfologica	11,00
Estrazione e analisi morfometrica per nematodi **	79,00
Indagine immunoenzimatica (ELISA/IF) *	47,00
Isolamento batterico su substrato agarizzato e analisi molecolare (PCR)	85,00
Isolamento batterico su substrato agarizzato e analisi molecolare (Real Time PCR)	91,00
Isolamento fungino e analisi microscopica	41,00
PCR (RT-PCR)	55,00
Real time PCR (Real time RT-PCR)	61,00
PCR e sequenziamento	71,00
LAMP	70,00

* il costo è da considerarsi per singolo campione al quale può essere abbinata la ricerca di più virus da concordare in fase programmazione dell'attività annuale.

** il costo è da considerarsi per singolo campione al quale può essere abbinata la ricerca di più organismi da concordare in fase programmazione dell'attività annuale.

I rimborsi per le attività di collaborazione oggetto del presente Accordo verranno riconosciuti al SFR Lombardia con cadenza annuale.

Il rimborso delle spese verrà eseguito con accredito sul conto corrente bancario indicato dal SFR IT90X0306909790100000300025, in esito del controllo sulle attività svolte.

Il controllo sulla regolarità e pertinenza delle spese e dei costi sostenuti, oggetto del presente Accordo e della loro rendicontazione, sarà effettuato al termine di ogni anno del periodo di vigenza del presente accordo sulla base delle dichiarazioni di spesa presentate, fatto salvo quanto previsto in caso di recesso ai sensi del successivo articolo 7.

ART. 7 Recesso

Ciascuna Parte può manifestare in qualsiasi momento la volontà di recedere dal presente Accordo mediante relativa comunicazione motivata a mezzo PEC, da trasmettere almeno tre mesi prima del recesso.

In tal caso, previa verifica dell'attività svolta, sarà riconosciuto al SFR Lombardia unicamente il rimborso dei costi approvati e rendicontati a tale data.

ART. 8 Decorrenza e durata

Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 15 della legge n. 241/1990, ha durata pari a 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione.

Al termine dell'Accordo le Parti, per il tramite dei rispettivi responsabili dell'Accordo, redigeranno una relazione valutativa e descrittiva delle attività svolte nell'ambito della collaborazione e dei risultati raggiunti.

ART. 9 Forza maggiore, Modifiche e Integrazione dell'Accordo

L'inadempimento dovuto a causa di forza maggiore non sarà fonte di responsabilità purché la Parte che ritiene di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte entro 14 (quattordici) giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del presente Accordo e che sia indipendente dalla volontà o dal controllo delle Parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore o i suoi effetti permangono, la parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell'evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie per minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente accordo. Qualora le Parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente Accordo dandone comunicazione scritta all'altra.

Le Parti si riservano la facoltà di integrare o aggiornare il presente Accordo con specifici accordi scritti intervenuti tra le stesse, anche al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche normative.

ART. 10 Obblighi di riservatezza e responsabili dell'Accordo

Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza su tutte le informazioni, i documenti, i risultati e gli elementi di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente Accordo ("Informazioni Confidenziali").

Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni comunicate dal SFR _____ al SFR Lombardia e viceversa per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, durante l'esecuzione del presente Accordo.

Gli obblighi di riservatezza non si applicano alle informazioni che siano di pubblico dominio e/o già conosciute dalla Parte ricevente alla data di comunicazione, alle informazioni che diventino solo successivamente di dominio pubblico per causa non imputabile alla Parte ricevente, ovvero alle informazioni che siano state acquisite senza vincolo di segretezza da terzi.

Ciascuna delle Parti si impegna in particolare a:

- mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Confidenziali ricevute, adottando adeguate misure di sicurezza;
- non utilizzare, non divulgare, non diffondere, non comunicare o non rivelare le Informazioni Confidenziali ricevute nemmeno parzialmente, per nessuna ragione o scopo di sorta, salvo diverso accordo tra le Parti.

In nessun caso le Parti potranno rivelare e/o divulgare le Informazioni Confidenziali ricevute se non a quei propri impiegati, dirigenti e/o collaboratori che abbiano un'effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del presente Accordo, assicurando altresì che ciascuno di tali soggetti sia soggetto e vincolato in forma scritta a rispettare la riservatezza delle Informazioni Confidenziali ricevute.

Nel caso in cui per legge o per ordine dell'autorità giudiziaria una delle Parti sia obbligata a rivelare Informazioni Confidenziali, la stessa deve fornire all'altra Parte tempestiva comunicazione scritta.

Le Parti individuano quali responsabili dell'Accordo:

- Dr _____ per il SFR _____;
- il Dirigente Pro Tempore della Struttura Servizio fitosanitario per il SFR Lombardia

Tutte le comunicazioni formali relative al presente Accordo saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nell'intestazione del presente atto.

A conclusione del presente Accordo ciascun responsabile relazionerà al proprio Ente di appartenenza in merito alle attività eseguite e ai risultati ottenuti.

ART. 11 Proprietà dei risultati e pubblicazioni

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale/industriale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa e il relativo uso, che dovesse essere consentito all'altra nell'ambito del presente Accordo, non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo e alle parti che l'hanno sottoscritta.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" e alla normativa italiana in materia di privacy.

ART. 13 Foro competente

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in bonario componimento.

Qualora la questione oggetto di controversia non sia risolvibile bonariamente, potrà essere adito il foro di Milano.

Art. 14 Spese ed oneri fiscali

Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Tabella B – articolo 16.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ALLEGATI:

- 1) Allegato 1 Documento tecnico del Laboratorio

Letto confermato e sottoscritto

SFR Lombardia

SFR _____

ALLEGATO 1
Documento tecnico del Laboratorio

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DIAGNOSTICA FITOSANITARIA AI FINI DEI
CONTROLLI UFFICIALI E LE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI**

ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241

PREMESSA

Il Laboratorio del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia è “Laboratorio Ufficiale” ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2017/625, supporta prioritariamente il Servizio Fitosanitario Regionale e gli Ispettori Fitosanitari nello svolgimento dei “Controlli Ufficiali” e delle “Altre Attività Ufficiali” così come definite dall’art. 2 del Reg. (UE) 2017/625.

IL LABORATORIO

Il Laboratorio del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia (Laboratorio) ha sede dal 2003 presso Fondazione Minoprio (FM) secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali, ed è designato come “Laboratorio ufficiale” ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2017/625, con Decreto N. 2765 del 27/02/2023.

Il Laboratorio consente al Servizio Fitosanitario regionale (SFR) un’elevata autosufficienza fornendo il supporto analitico e diagnostico per l’identificazione di funghi, batteri, virus, viroidi e fitoplasmi, insetti, nematodi, acari e molluschi. L’attività prioritaria è rivolta agli Ispettori Fitosanitari per le attività di vigilanza e controllo ma è in grado di fornire il servizio a soggetti terzi, pubblici o privati.

Il Laboratorio, al fine di soddisfare i requisiti previsti per i Laboratori Ufficiali, dal 2021 è accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e annualmente effettua l’estensione a nuove determinazioni.

Nel sito di Accredia è consultabile l’elenco delle prove accreditate.

Il Laboratorio dispone di locali e strumenti in grado di prevenire il pericolo di contaminazione e dispersione nell’ambiente dei patogeni e parassiti ed è articolato in tre aree: Area Ufficio; Area Analitica e Area Quarantena. Ogni Area, per poter effettuare le prove in totale sicurezza, è organizzata e dotata di tutte le apparecchiature necessarie per la conservazione, per la preparazione e per lo smaltimento dei materiali.

Ogni fase di lavoro è codificata e sono presenti Procedure per la gestione di ogni singola attività come previsto dal Sistema di Qualità.

PERSONALE

Presso il Laboratorio operano otto tecnici, un amministrativo e un Responsabile.

Il personale partecipa a prove valutative, promosse dal Laboratorio nazionale di riferimento e/o da altri Enti internazionali e, se ritenuto necessario, promuove prove di comparazione con altri Laboratori dei Servizi Fitosanitari e/o Laboratori ufficiali.

IMPARZIALITÀ:

Il personale del Laboratorio è consapevole che l’imparzialità è uno dei principi fondamentali per garantire l’obiettività, la qualità dei suoi servizi e la fiducia nelle attività di prova; pertanto, vigila affinché non siano applicate pressioni commerciali, finanziarie e di altra natura, da parte di soggetti interni ed esterni, che possano compromettere l’imparzialità.

Il personale del Laboratorio agisce con imparzialità secondo quanto previsto dal Codice che assume tra i principi fondamentali: agire in tutte le azioni, con imparzialità, correttezza e trasparenza senza alcuna discriminazione di nazionalità, religione, razza, colore, sesso, stato di salute, età, opinioni politiche e culturali.”

RISERVATEZZA

Il personale del Laboratorio sottoscrive una dichiarazione di riservatezza in merito a dati e documenti di cui, in relazione ai compiti svolti, verrà a conoscenza.

ACCREDITAMENTO

Il Laboratorio opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura” ed è accreditato dal 2021.

L'accREDITAMENTO, da parte di ACCREDIA, attesta che il Laboratorio è in grado di rispettare i requisiti della norma internazionale di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, verificandone l'adeguatezza in termini di gestione e di competenza tecnica. Pertanto, si assicura che tutte le attività siano tenute sotto controllo in modo da garantire un alto standard qualitativo, uso di strumentazioni adeguate, competenza del personale addetto alle prove (secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e dalle prescrizioni ACCREDIA). L'elenco delle prove accreditate del Laboratorio è consultabile nel database ACCREDIA: www.accredia.it o sul sito internet: <https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it>.

PROVE

Il Laboratorio è organizzato in cinque sezioni diagnostiche, ognuna delle quali è caratterizzata da un Responsabile di sezione, incaricato alla verifica e validazione dei metodi e da un tecnico che collabora nell'attività.

Le sezioni diagnostiche sono:

- batteriologia;
- parassitologia vegetale-entomologia;
- parassitologia vegetale-nematologia;
- micologia;
- virologia.

Il Laboratorio svolge le analisi in accordo con:

- metodi di prova ufficiali (riportati in GU o Documenti Tecnici Ufficiali-Protezione delle piante);
- metodi di prova normalizzati (IPPC, EPPO);
- metodi di prova non normalizzati (organizzazioni tecniche nazionali o internazionali);
- metodi interni sviluppati dal Laboratorio.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA DESIGNAZIONE

Compiti del Laboratorio

Il Laboratorio ha il compito di effettuare analisi, prove e diagnosi a partire dai campioni prelevati ed inviati dal Servizio fitosanitario della Regione _____.

Compito del Laboratorio è svolgere l'attività tempestivamente, compatibilmente con le tecniche e i metodi utilizzati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza delle informazioni in suo possesso ed in assenza di conflitti d'interesse.

Il Laboratorio opera altresì nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 aprile 2022.

Accettazione del campione

Il Laboratorio riceve i campioni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 o comunque previo accordo.

I campioni devono pervenire al Laboratorio al seguente indirizzo:

Laboratorio del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia
c/o Fondazione Minoprio

V.le Raimondi,54
22070 Vertemate con Minoprio(CO)

Ogni campione deve essere riposto singolarmente in **sacchetti/contenitori chiusi** in grado di impedire eventuali manomissioni degli stessi e garantire l'integrità analitica del substrato.

I campioni, all'arrivo, sono verificati allo scopo di evidenziare eventuali anomalie che, se non accuratamente valutate, potrebbero indurre errori nella fase analitica successiva.

La valutazione dell'idoneità all'analisi consiste:

- verifica delle buone condizioni di conservazione (assenza di processi degradativi, lessature e/o cattiva conservazione);
- rispetto delle tempistiche tra il campionamento e il conferimento del campione in laboratorio nel caso di specifiche analisi (es. virus della vite);
- adeguata quantità per l'analisi richiesta;
- adeguatezza del contenitore e dei sigilli;
- corrispondenza con la documentazione accompagnatoria.

Qualora il campione risultasse non conforme ad uno o più criteri stabiliti per la sua accettazione, il Responsabile di Sezione comunica tempestivamente al SFR della Regione _____, la non idoneità del campione concordando la successiva modalità operativa.

Informazioni, relative alle modalità di prelievo, invio del campione e/o altre eventuali specifiche relative all'analisi, possono essere chieste e concordate direttamente con il Laboratorio.

Il campione che perviene al Laboratorio **non deve contenere dati personali** soggetti a privacy. A tal fine, **per l'invio del campione deve essere utilizzato il modulo A in calce al presente documento.**

Inoltre, per rispettare l'anonimato del campione:

il Laboratorio provvede ad inviare al SFR della Regione designata una codifica univoca rappresentata da etichette con codice a barre;

1. il SFR della Regione designante applica l'etichetta su ciascun sacchetto-campione;
2. il Laboratorio registra il campione in accettazione con la codifica univoca rappresentata dall'etichetta applicata dal SFR della Regione designante;
3. Il Laboratorio riporta, nel Rapporto di Prova, la codifica univoca.

Consegna dei risultati e gestione dei campioni

Ad ogni campione corrisponde un Rapporto di Prova identificato da un codice numerico assegnato all'accettazione del campione e definito dalla codifica univoca.

I risultati vengono di norma consegnati ordinariamente entro 15 giorni lavorativi dall'accettazione dei campioni. Eventuali ritardi saranno comunicati tempestivamente.

I campioni verranno conservati fino alla conclusione dell'analisi, fa fede la data di emissione del Rapporto di Prova. Successivamente, il campione verrà smaltito secondo le procedure interne di Laboratorio ad emissione del Rapporto di Prova.

Il richiedente è tenuto a comunicare mediante e-mail eventuali rilievi sui dati inviati entro 45 giorni dalla data di protocollo in uscita del Rapporto di prova.

I Rapporti di prova sono formalmente inviati con posta certificata (PEC).

Se concordato, potranno essere anticipati via posta elettronica ordinaria o consultati in cloud dedicato.



**Regione
Lombardia**
Servizio Fitosanitario

Richiesta analisi-Laboratorio SFR Lombardia

Scheda di invio campione. Da compilare in ogni sua parte e da allegare alla spedizione.

Progressivo	Codice campione (inserire codice barcode)	Data prelievo	* Data preparazione	** numero verbale	***Tipo campione (utilizzare menu a tendina)	Specie	Organismo da ricercare	Quantità
1-esempio	SFR 0001	XX/XX/2023		12358/SFR LOMB	FOGLIA	Olea sp.	Xylella fastidiosa	pool 5 rametti
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

* Compilare SOLO in caso di invio di aliquote di DNA/RNA/estratto grezzo/porzioni/ ecc..)

**inserire il numero di verbale associato al campione SOLO se necessario che lo stesso compaia nel rapporto di prova